



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 14

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

64^a seduta: mercoledì 30 gennaio 2019

Presidenza del presidente OSTELLARI

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
FERRARESI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	3, 4
RICCARDI (M5S)	5

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(552) Grazia D'ANGELO ed altri. – Disposizioni in materia di giustizia telematica

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 5, 8
CALIENDO (FI-BP)	7
CUCCA (PD)	8
PILLON (L-SP-PSd'Az), <i>relatore</i>	5, 8

(755) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 8, 11
CALIENDO (FI-BP)	11
CUCCA (PD)	10
URRARO (M5S), <i>relatore</i>	8, 11

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 11, 13
CALIENDO (FI-BP)	13
LOMUTI (M5S), <i>relatore</i>	12

(925) Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 13, 14
CALIENDO (FI-BP)	14
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	15

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00477, da me presentata.

FERRARESI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, con l'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto evidenziato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova in relazione ai gravi ritardi maturati dall'ufficio preposto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. In particolare, tale situazione deriverebbe dalla presenza di una sola unità amministrativa delegata al servizio predetto per l'intero distretto della Corte di appello di Venezia, con esclusione dei tribunali di Venezia e Verona, presso i quali sono stati delegati altri funzionari alla liquidazione in questione. Di qui la denunciata disparità di trattamento venutasi a creare presso gli uffici del distretto in termini di diversificata tempestività dei pagamenti predetti.

Con riguardo allo specifico problema relativo al fabbisogno del distretto in termini di unità destinate al servizio, occorre rilevare che il numero elevato di liquidazioni da compiere avrebbe giustificato la destinazione di più unità al servizio. Infatti, nei distretti caratterizzati da un elevato numero di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono stati individuati ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli in sede distrettuale, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali, i quali, prima che venisse ridefinita la struttura operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti gli uffici del distretto di competenza.

Orbene, tanto premesso, deve in primo luogo confermarsi che il funzionario delegato alle spese di giustizia in servizio presso la Corte di appello di Venezia è competente ad effettuare i pagamenti relativi a tutti gli uffici giudicanti del distretto, ad eccezione dei tribunali di Venezia e Verona, i cui dirigenti amministrativi sono stati delegati alle spese di giustizia. Quanto, dunque, alla denunciata disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato a detrimento degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Padova, il quale conta

peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona, non può che ricordarsi che il criterio utilizzato per la nomina di ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli con competenza distrettuale non è quello della consistenza numerica degli iscritti ai locali Ordini degli avvocati, bensì quello del numero eccessivo di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 da effettuare. Pertanto, al verificarsi della condizione in parola si sarebbe giustificata la domanda di ulteriori delegati al servizio presso la Corte di appello di Venezia, domanda che, però, non risulta essere stata sottoposta all'attenzione del Ministero.

Infine, effettuati gli opportuni accertamenti in ordine alla capienza del fondo destinato a tali liquidazioni presso la Corte di appello di Venezia, deve rilevarsi che il funzionario delegato ha ricevuto l'accreditamento di tutte le somme richieste per fare fronte alle complessive esposizioni debitorie maturate fino all'anno 2017, nonché entro la fine del 2018, dovrebbe aver utilizzato tutti i fondi assegnatigli nell'anno stesso. Inoltre, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammontare dei debiti residui dell'anno 2018 non soddisfatti, il Ministero provvederà all'accreditamento dei fondi necessari all'estinzione degli stessi non appena disponibili.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto della risposta ottenuta.

Segue l'interrogazione 3-00481, presentata dalla senatrice Riccardi e da altri senatori.

FERRARESI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Con l'interrogazione in oggetto la senatrice Riccardi – sulla base della premessa che «gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla "Bicocca" e viale Ripamonti di Milano nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni Settanta e Ottanta, al contatto con l'amianto senza alcun tipo di protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri» – sottopone all'attenzione del Ministero il grave documento subito dalle parti civili nel processo a carico degli *ex manager* dell'azienda Pirelli, accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte di 28 operai colpiti da mesotelioma pleurico a causa del ritardo nel deposito delle motivazioni della sentenza che ha sancito l'assoluzione dei citati dirigenti, tenuto conto dell'imminente prescrizione dei reati e della circostanza che «ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le motivazioni non sono state ancora depositate» dal giudice Annamaria Gatto del tribunale di Milano.

L'interrogante, quindi, chiede di valutare l'invio di una ispezione ministeriale al fine di verificare negligenze o omissioni e invoca la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti del magistrato in questione.

Dall'istruttoria interna svolta sui fatti evidenziati risulta che già in data anteriore alla formulazione della presente interrogazione, ovvero il

7 dicembre scorso, il Ministero ha delegato l'Ispettorato generale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del magistrato in questione rispetto al notevole ritardo maturato nel deposito delle motivazioni della sentenza avvenuto in data 21 dicembre 2018.

Con riguardo al profilo sottolineato dall'onorevole interrogante con riferimento al nocumento che le parti civili costituite avrebbero subito dal ritardo, allo stato, e salva diversa valutazione all'esito dell'istruttoria a compiersi da parte dell'Ispettorato, giova evidenziare che la dottoressa Gatto nella sua relazione personale sulla vicenda ha precisato che: «Alla prima udienza erano intervenute costituzioni di parte civile dei familiari dei lavoratori deceduti, di lavoratori persone offese del reato di lesioni colpose, di enti pubblici (INAIL, ASL) e territoriali (Regione Lombardia), nonché di associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi». Pertanto, «nel corso del processo è intervenuto risarcimento dei danni nei confronti di tutti i lavoratori o dei familiari di quelli che erano deceduti nonché nei confronti degli enti pubblici, anche territoriali. Difatti sono state revocate tutte le costituzioni di parte civile. Le uniche parti civili »residue« al momento della lettura del dispositivo erano due lavoratori che risultavano persone offese del reato di lesioni colpose oltre ad associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi». Tuttavia, per quanto riguarda la posizione dei due lavoratori, il reato che risultava dal capo d'imputazione era prescritto al momento della lettura del dispositivo, mentre le altre parti civili «residue» neppure erano legittimate alla costituzione.

Ad ogni modo, tutte le circostanze del caso risultano, come detto, in corso di accertamento ed in valutazione all'ispettorato investito dell'istruttoria relativa, i cui esiti ancora non sono stati resi noti.

RICCARDI (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(552) Grazia D'ANGELO ed altri. – Disposizioni in materia di giustizia telematica
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 552, recante disposizioni in materia di giustizia telematica.

Prego il relatore, senatore Pillon, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PILLON, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice D'Angelo e di altri senatori, modifica la normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Tale provvedimento riprende il testo e la relazione del di-

segno di legge n. 1339, esaminato dalla Commissione giustizia nel corso della XVII legislatura.

Nel merito, il disegno di legge consta di sette articoli. Più nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-*bis*. Tale disposizione, come riformulata, prevede che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo PEC. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine.

Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136, 149-*bis*, 170, 330 e 370 del codice di procedura civile, introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 136 del codice di procedura civile in materia di comunicazioni. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 136 del codice di procedura civile la comunicazione si esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il comma 3 dell'articolo 136 del codice di procedura civile statuisce che, salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma 2, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile interviene il disegno di legge, sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla rimessione all'ufficiale giudiziario la sola trasmissione a mezzo PEC. Alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, appare opportuno chiarire i rapporti fra il comma 2 e quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 136 del codice di procedura civile come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il comma 2 dell'articolo 136 del codice di procedura civile prevede già come ordinaria modalità di esecuzione della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal comma 3 risulta essere del tutto residuale e operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.

L'articolo 3 riscrive il comma 1 dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile stabilendo che, ove non diversamente previsto dalla legge, la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, inserito nel codice di rito dal decreto-legge n. 193 del 2009, disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 170 del codice di procedura civile precisando che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, «salvo che la legge non disponga diversamente».

L'articolo 5 aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 330 del codice di procedura civile, per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo PEC.

Ancora, l'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura civile. Il comma come riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

In proposito si deve ricordare che, ai sensi della legge n. 55 del 1992, la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.

L'articolo 7, infine, demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, avrei qualcosa da dire in merito all'articolo 7. Mi rivolgo al relatore: in base a tale articolo, soltanto dopo trenta giorni – se non di più – l'entrata in vigore della presente legge avremo la certezza matematica della disponibilità della posta elettronica certificata per tutti i soggetti e gli uffici pubblici. Nel frattempo, però, entrerebbero in vigore le norme. Credo pertanto sia necessario un coordinamento, nel senso che l'articolo 7 ha una sua valenza ma condiziona l'efficacia delle norme suddette.

Per quanto concerne, poi, l'ultima parte dell'articolo 1, laddove si prevede che, in caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria, mi chiedo il perché. Parliamo di difensore e imputato non detenuto, ma di un processo penale. Vorrei dei chiarimenti su entrambi i punti, se possibile.

PILLON, *relatore*. Le chiedo la cortesia di farmi pervenire le sue riflessioni per iscritto in modo da poterle valutare attentamente.

CUCCA (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere la possibilità di procedere ad un ciclo di audizioni in merito al disegno di legge in oggetto. Potremmo audire un presidente di tribunale e magari il Consiglio nazionale forense.

PRESIDENTE. Possiamo senz'altro procedere ad un ciclo di audizioni. Invito a tal fine a far pervenire eventuali proposte.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(755) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 735, recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito.

Prego il relatore, senatore Urraro, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

URRARO, *relatore*. Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Ostellari, Romeo e altri, introduce nel codice di procedura civile il procedimento di ingiunzione semplificato. Il disegno di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-*bis*), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato. Il Capo I-*bis* si compone di quattro articoli, dal 656-*bis* al 656-*quinquies*.

Il nuovo articolo 656-*bis* del codice di procedura civile prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere proposta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

L'ingiunzione può essere pronunciata: se del diritto fatto valere si dà prova scritta; se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo; se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale sia vigente una tariffa normativamente approvata.

L'articolo 656-*ter* del codice di procedura civile affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

L'articolo 656-*quater* del codice di procedura civile disciplina l'opposizione giudiziale: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dagli articoli 645 (opposizione) e 647 (esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente) del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'articolo 656-*quinquies* del codice di procedura civile il giudice istruttore, qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.

Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), 650 (opposizione tardiva), 652 (conciliazione), 653 (rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione) e 654 (dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) del codice di procedura civile.

Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare *ante causam*, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza ricorrere al giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio, la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*ter*, rubricato «Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (*ante causam*)».

L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 121 del 1° aprile 1981. Tale centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 del codice di procedura civile che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente *ex* articolo 96 del codice di procedura civile.

Anche su questo disegno di legge ritengo sia opportuno procedere ad un ciclo di audizioni sentendo magari qualche accademico, avvocato o magistrato. Mi riservo di indicare successivamente eventuali nominativi.

CUCCA (PD). Signor Presidente, mi sento di esternare una preoccupazione oggettiva in qualità di avvocato: sono molto perplesso in merito a questo disegno di legge, sul quale vi chiedo una riflessione.

Oggi, purtroppo, abbiamo un sistema che – lo sappiamo – ci è in parte sfuggito di mano in riferimento al numero degli iscritti all'albo degli avvocati. Viviamo in un momento nel quale, con la liberalizzazione anche delle tariffe, sta accadendo che di fatto c'è una rincorsa sfrenata per accaparrarsi il lavoro perché tutti quanti, giustamente, devono sopravvivere. Accade – e lo so per conoscenza diretta – che qualche collega accetti incarichi e faccia ricorsi per decreto ingiuntivo per la fantasmagorica somma di 50 euro. Potrei fare nomi e cognomi; la collega Evangelista, che è iscritta al mio stesso foro, sa bene di cosa parlo.

Premesso che mi riservo di leggere il testo in maniera più approfondita, da quello che ho sentito mi spaventa affidare la competenza per i procedimenti monitori all'avvocato, che comunque è parte; non è affidata a un terzo, quale è il giudice, che ha la possibilità di rilevare la fondatezza della pretesa, l'esistenza di una esecutività o meno della stessa ingiunzione, se il titolo che ne deriva possa essere o meno esecutivo. La visione di un terzo è evidentemente differente rispetto alla visione di parte.

Personalmente so che sto andando contro la categoria alla quale appartengo, ma per una logica di sistema e per evitare ulteriori contenziosi che diventano inutili, ritengo sia opportuno procedere ad alcune audizioni su questo tema. Già la nostra professione è una giungla; in questa maniera mi pare che in questa giungla stiamo mettendo anche delle bestie feroci che circolano liberamente. Credo sia opportuno un ragionamento nel merito.

URRARO, *relatore*. C'è una mancanza di contraddittorio in quella fase che si risolve sostanzialmente con una verifica cartolare; comunque, daremo seguito alla sua richiesta di audizioni.

PRESIDENTE. Mi pare che il ruolo terzo del giudice rimanga nella fase di eventuale opposizione. Vi invito comunque ad approfondire il testo, in modo da discuterne in una fase successiva.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, la mia esperienza risale a qualche anno fa e il grosso problema che abbiamo avuto nel nostro Paese sui decreti ingiuntivi non riguardava chi li emetteva. C'era la questione della eventuale rivalutazione monetaria data dal decreto ingiuntivo. Abbiamo avuto due giurisprudenze nel nostro Paese; ricordo quella di Pajardi a Milano. Già con i magistrati c'era il pericolo di una differente interpretazione; con i soli avvocati, senza che ci sia una giurisprudenza sedimentata, si determinano ulteriori problemi. Concordo pertanto con la proposta di procedere ad audizioni.

PRESIDENTE. Procederemo certamente ad audizioni, ben consapevoli della portata della riforma.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 835, recante disposizioni in materia di lite temeraria.

Prego il relatore, senatore Lomuti, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LOMUTI, *relatore*. Signor Presidente, il testo che la Commissione si accinge ad esaminare condivide l'intento riformatore di un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, l'Atto Senato n. 1119-B, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa. Il complesso *iter* del progetto riformatore in questione, per le parti che interessano l'oggetto del disegno di legge in illustrazione, ha portato a differenti stesure dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

L'impossibilità di raggiungere un consenso unanime sul provvedimento – in considerazione dei differenti temi affrontati dal disegno di legge che hanno ingenerato contrasti tra i differenti Gruppi presenti in Commissione – ha portato a un *empasse* che ha di fatto segnato le sorti del provvedimento in sede referente al Senato.

L'ultimo testo approvato dal Senato nella XVII legislatura prevedeva, come modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivasse un giudizio a fini risarcitori per diffamazione. Inoltre, su domanda del convenuto, il giudice, rigettando la domanda di risarcimento, poteva condannare l'attore – oltre a quanto già previsto a legislazione vigente – anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa. Successivamente la Camera, novellando il testo, introduceva ulteriori parametri ai quali il giudice doveva attenersi ai fini del *quantum*, legandolo all'entità della domanda risarcitoria.

Il disegno di legge in titolo, che ha una portata normativa ben più circoscritta rispetto a quello presentato nella scorsa legislatura, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, ma in linea con il precedente tentativo.

Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria. Viene, quindi, stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al momento del rigetto della domanda, deve rifarsi.

La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Nello specifico, l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle spese a

favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma: «Il costo del ricorso alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile».

L'articolo 96, rubricato come «responsabilità aggravata», reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo, costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo soggettivo, ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo, rappresentato dal verificarsi di un danno per il vincitore, laddove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.

In ultimo, l'articolo 45 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 è intervenuto novellando l'articolo 96 del codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un istituto giuridico presente negli ordinamenti di *common law*, ovvero il cosiddetto danno punitivo, nel momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando si pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equativamente determinata.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, mi meraviglia il fatto che questo disegno di legge non sia stato congiunto a un provvedimento generale in tema di diffamazione, che comprende la lite temeraria, che ho presentato nella scorsa legislatura – a cui il relatore ha fatto riferimento – e che era quasi giunto all'approvazione. Discutere di un provvedimento dedicato solo alla lite temeraria, infatti, vorrebbe dire spostare l'oggetto dell'attenzione. Chiedo pertanto la congiunzione del presente atto con l'Atto Senato n. 812.

PRESIDENTE. Procederemo pertanto a definire un ciclo di audizioni.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(925) Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge n. 925, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Chiedo ai colleghi se intendano intervenire in discussione generale.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, premesso che non sono contrario alla *ratio* del disegno di legge, esprimo tuttavia perplessità – al limite della contrarietà – in ragione dell’impatto negativo che il provvedimento potrebbe avere sul carico dei processi pendenti. Chiederei pertanto una valutazione di impatto normativo sul sistema processuale penale.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, certamente mi farò portavoce della sua richiesta presso il Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

OSTELLARI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Padova ha rappresentato una grave situazione riguardante il notevole ritardo nel pagamento delle fatture emesse dagli avvocati iscritti per compensi per l'attività prestata agli assistiti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

all'emissione della fattura elettronica segue una lunga attesa, tale che non risulterebbero ancora onorate fatture emesse nell'anno 2016 e la quasi totalità di quelle emesse nell'anno 2017;

a fronte di tali numerose istanze, risulterebbe esservi un solo funzionario delegato ai pagamenti per l'intero distretto di Corte d'appello di Venezia, il quale si occuperebbe di tutti i processi del distretto, ad eccezione di quelli incardinati nei Tribunali di Venezia e di Verona, per i quali opererebbe invece un apposito diverso funzionario;

si determina in tale modo una disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato, a detrimento degli iscritti all'ordine degli avvocati di Padova, il quale conta peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona,

si chiede di sapere se la situazione risponda al vero e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre rimedio a tale delicata problematica.

(3-00477)

RICCARDI, ANGRISANI, DI MICCO, D'ANGELO, CRUCIOLI, FENU, LEONE, DI GIROLAMO, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, AIROLA, RICCIARDI, VACCARO, GALLICCHIO, MININNO, CROATTI, VONO, MANTOVANI, EVANGELISTA, ACCOTO, LOMUTI, LUCIDI, FERRARA, FEDE, CORBETTA, MORONESE, VANIN, ROMANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla «Bicocca» e viale Ripamonti di Milano, nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni '70 ed '80, al contatto con l'amianto senza alcun tipo di protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri;

ventotto operai degli stabilimenti, nel periodo compreso tra il 2002 e il 2013, si sono ammalati gravemente e successivamente sono deceduti per cause che i familiari delle vittime hanno attribuito alle condizioni di lavoro cui erano sottoposti i lavoratori;

il 19 dicembre 2016, il giudice Anna Maria Gatto, del Tribunale di Milano, con lettura del dispositivo, ha sancito l'assoluzione con formula piena dei 9 ex manager dell'azienda Pirelli accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte dei 28 operai colpiti dal mesotelioma pleurico;

durante la requisitoria la pubblica accusa aveva, invece, chiesto condanne a pene comprese tra i 4 anni e mezzo e i 9 anni per sei imputati e l'assoluzione per altri tre;

considerato che, ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le motivazioni non sono state ancora depositate, tanto è vero che il comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro, Medicina democratica e l'Associazione italiana esposti amianto, poche settimane fa, hanno inviato una segnalazione al presidente del tribunale milanese, Roberto Bichi, e al presidente della quinta sezione penale, Ambrogio Moccia, per denunciare il grave nocumento subito dalle parti civili, tenuto altresì conto dell'imminente incombenza della prescrizione, che per questa fattispecie di reato consiste in 15 anni a decorrere dall'evento della morte, e che il mancato deposito delle motivazioni, di fatto, impedisce il ricorso in appello per coloro che ne avrebbero facoltà ed interesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda, anche a seguito delle segnalazioni al presidente del tribunale di Milano e al presidente della quinta sezione penale, valutare l'invio di ispettori ministeriali presso i Tribunali di Milano e di Pavia, al fine di appurare se non vi siano stati negligenze od omissioni nella vicenda descritta, ovvero se non intenda sollevare la questione dinanzi al procuratore generale presso la Corte di cassazione, affinché sia valutata l'eventuale promozione di un'azione disciplinare.

(3-00481)